

Per eventuali problemi di non corretta ricezione telefonare allo 0172/715158

DATA 12.05.2017

LAVORATORI DIPENDENTI - CERTIFICATI DI MALATTIA RETTIFICA DELLA DATA DI FINE PROGNOSI

L'INPS, con **circolare 79 del 2 maggio 2017**, ha fornito indicazioni sulla corretta modalità di rettifica della data di fine prognosi in caso di guarigione anticipata del lavoratore dalla malattia, al fine di consentire il rientro anticipato sul posto di lavoro. L'Istituto precisa anche le sanzioni connesse alla mancata rettifica della data di fine prognosi.

Come noto, ogni dipendente assente per malattia che, considerandosi guarito, intenda riprendere anticipatamente il lavoro rispetto alla prognosi formulata dal proprio medico curante, può essere riammesso in servizio solo in presenza di un **certificato medico di rettifica** dell'originaria prognosi.

La normativa prevede che l'assenza per malattia sia attestata dal medico curante mediante apposito certificato inoltrato per via telematica tramite il Sistema di Accoglienza Centrale (SAC).

Lo stesso medico può inviare, durante tutto il periodo di prognosi, certificati che **annullano i precedenti** (qualora vi siano, ad esempio, errori o refusi) **o li rettificano**. Quest'ultima eventualità si verifica, appunto, quando il medico riscontra nel paziente un decorso più favorevole della malattia già certificata tale da ridurre la durata della prognosi iniziale.

L'INPS, con la **circolare n. 79 del 2 maggio 2017**, fornisce indicazioni sulle corrette modalità di rettifica della data di fine prognosi in caso di guarigione anticipata dalla malattia, al fine di consentire il rientro anticipato del lavoratore sul posto di lavoro.

RETTIFICA DELLA DATA DI FINE PROGNOSI

In premessa, l'INPS ricorda l'importanza dei dati contenuti nel certificato medico, ed in particolar modo della **data di fine prognosi**, quale elemento identificativo del termine ultimo di erogazione della prestazione economica di malattia, assumendo rilievo pertanto non solo da un punto di vista amministrativo, ma anche previdenziale.

Viene peraltro riconosciuto che tale data, costituendo di fatto una "previsione" della durata della malattia, è suscettibile di variazioni, siano esse in "aumento", quando il decorso della malattia è più lento del previsto, ovvero in "diminuzione", quando invece il lavoratore guarisce prima.

Se nel caso in cui la malattia continui oltre la data inizialmente prevista, i lavoratori e i medici curanti seguono scrupolosamente le prassi ormai consolidate (rilascio di un certificato di continuazione), **anche nel caso di guarigione anticipata la data di fine prognosi deve essere rettificata** al fine di certificare correttamente il periodo di incapacità temporanea al lavoro.

La rettifica della data di fine prognosi nel caso di guarigione anticipata costituisce un adempimento obbligatorio da parte del lavoratore.

Tale adempimento infatti ha una duplice finalità:

- nei confronti del datore di lavoro, legittima la ripresa anticipata dell'attività lavorativa;
- inoltre, considerando che la presentazione del certificato di malattia comporta l'avvio dell'istruttoria interna all'INPS che consente poi l'erogazione dell'indennità di malattia, nei confronti dell'INPS il certificato di malattia, di fatto, costituisce la "domanda di prestazione" all'Istituto.

Inoltre, in presenza di un certificato di malattia con prognosi ancora in corso, **il datore di lavoro non può permettere al lavoratore di riprendere l'attività lavorativa**, in quanto violerebbe le disposizioni generali in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dal D.Lgs n. 81/2008 nonché dall'articolo 2087 del cod.civ.

Pertanto, chiarisce l'Istituto, **"il dipendente assente per malattia che, considerandosi guarito, intenda riprendere anticipatamente il lavoro rispetto alla prognosi formulata dal proprio medico curante potrà**

essere riammesso in servizio solo in presenza di un certificato medico di rettifica della prognosi inizialmente indicata”.

Circa i tempi della rettifica, l'INPS precisa che la stessa verrà considerata tempestiva qualora intervenga prima della ripresa anticipata dell'attività lavorativa e non, invece, se viene comunicata prima del termine della prognosi inizialmente certificata.

ASPETTI SANZIONATORI

La **mancata o tardiva rettifica** della data di fine prognosi nel caso di guarigione anticipata del lavoratore comporta l'applicazione, nei confronti del lavoratore, delle **sanzioni** previste per i casi di **assenza ingiustificata alle visite di controllo**, nelle misure normalmente previste per tali fattispecie.

Pertanto, se a seguito di **visita di controllo domiciliare e/o ambulatoriale** viene rilevata la mancata o tardiva comunicazione della ripresa anticipata dell'attività lavorativa, il lavoratore si vedrà applicate le seguenti sanzioni:

- 100% dell'indennità per un massimo di 10 giorni, in caso di 1a assenza;
- 50% dell'indennità nel restante periodo di malattia, nel caso di 2a assenza;
- 100% dell'indennità dalla data della 3a assenza.

In merito, l'INPS precisa che la sanzione verrà comminata al massimo fino al giorno precedente la ripresa dell'attività lavorativa, giorno che viene considerato come una dichiarazione “di fatto” della fine prognosi dell'evento interessato.

Il lavoratore che, trovandosi nella situazione di cui sopra, viene invitato alla visita ambulatoriale perché non trovato al domicilio di reperibilità, dovrà produrre in tale sede una dichiarazione attestante la ripresa dell'attività lavorativa.



A disposizione per eventuali chiarimenti e si porgono distinti saluti.

*(Società Consulenze
Aziendali SAS)*